

ALLEGATO A) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT.

ART. 1 Funzioni della Consulta

1. Presso il Comune di Ostra viene istituita la Consulta Comunale dello Sport, la quale ha il compito di ricercare soluzioni idonee e fornire suggerimenti e proposte all'Assessorato allo Sport e all'Amministrazione Pubblica in generale, in materia di:
 - a) Programmazione dell'edilizia sportiva: costruzione di nuovi impianti, recupero e ristrutturazione dell'esistente attraverso opere di ampliamento, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria;
 - b) Gestione e piani di utilizzo di tutti gli impianti sportivi pubblici;
 - c) Regolamenti comunali in materia di sport;
 - d) Distribuzione e programmazione pluriennale delle risorse economiche di spesa corrente e di spesa di investimenti, inerenti il settore sportivo;
 - e) Programmazione di manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
 - f) Programmazione delle attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, formative e delle attività motorie e ricreative in generale;
 - g) Attività di promozione dello sport;
 - h) Attività motorie e sportive scolastiche;
 - i) Attività di formazione ed aggiornamento del personale dirigente e tecnico delle società sportive, conferenze e dibattiti in materia sportiva;
 - j) Igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, medicina dello sport.

ART. 2 Composizione della Consulta

1. A far parte della Consulta, previa dichiarazione scritta di adesione, sono chiamate le Associazioni e Società Sportive, senza fini di lucro, con sede legale nel Comune di Ostra, affiliate ad una Federazione aderente al CONI o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto o ad Associazioni con finalità sportive legalmente costituite.
2. Presso l'Ufficio Sport è tenuto un elenco, costantemente aggiornato, delle Associazioni e Società Sportive aventi diritto ad essere membri della Consulta, recepito quale presa d'atto da delibera della Giunta Comunale.
3. Ogni rappresentante legale di ciascuna Associazione o Società potrà delegare altra persona, appartenente al suo stesso organismo, a partecipare ai lavori della Consulta. La delega dovrà avvenire per iscritto, a firma del legale rappresentante, precisando anche il ruolo ricoperto dal delegato all'interno della Associazione o Società.
4. Tutti i membri della Consulta hanno diritto di parola e di voto.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa di diritto a tutte le sedute della Consulta ma senza diritto di voto.
6. L'incarico di componente della Consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.
7. La composizione della Consulta viene di volta in volta aggiornata in funzione della cessazione o dell'acquisizione dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo.

ART. 3 Elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario

1. La prima seduta della Consulta viene convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato, senza diritto di voto, per procedere all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario.
2. La Consulta, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta fra i propri componenti, con votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Nel caso in cui alla prima votazione non si raggiunga il quorum necessario, si procederà nella medesima seduta ad una seconda votazione che eleggerà Presidente, Vice-Presidente e Segretario a maggioranza relativa.
4. Il Presidente neo eletto assume subito la presidenza della seduta per la trattazione degli altri argomenti eventualmente iscritti all'ordine del giorno.
5. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente e del Segretario si procederà a nuova votazione da parte della Consulta.
6. Il Presidente, il Vice-Presidente o il Segretario sono tenuti a rassegnare le dimissioni in caso di mozione di sfiducia presentata da almeno i 2/3 dei membri della Consulta.
7. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario vengono di norma rinnovate ogni 5 anni, e comunque in concomitanza con il rinnovo delle cariche amministrative; tali cariche vengono altresì rinnovate straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Comunale deliberi variazioni al presente Regolamento che comportino variazioni della composizione e delle funzioni della Consulta stessa.

ART. 4 Competenze del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute, costituisce organo rappresentativo della Consulta in relazione ad altri organismi (Comune, CONI, Associazioni sportive, A.S.U.R., Scuole, altri Enti pubblici o privati), si relaziona con il Sindaco o suo delegato come portavoce delle istanze e delle proposte avanzate dalla Consulta, risponde alla Consulta dello Sport delle proprie funzioni.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Segretario della Consulta provvede alla verbalizzazione delle sedute; i verbali sono firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 5 Convocazione della Consulta

1. La Consulta dello sport viene convocata almeno sei volte l'anno:
 - a) dal Presidente (o dal Vice-Presidente, in caso di sua assenza o impedimento);
 - b) dal Presidente su richiesta dell'Assessore allo Sport;
 - c) dal Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Per ogni seduta della Consulta, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato a tutti i membri anche un apposito ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente sentito il Sindaco o suo delegato.

ART. 6 Sedute della Consulta

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto.
2. In seconda convocazione, che potrà tenersi nella medesima giornata ad almeno 30 minuti dalla convocazione precedente, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei membri stessi.
3. Per la validità delle votazioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento del Consiglio Comunale.
4. Le sedute della Consulta dello Sport sono pubbliche. Il pubblico può partecipare alle sedute senza diritto di parola.

5. In funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su invito della Consulta o su richiesta degli interessati, possono partecipare di volta in volta alle sedute con diritto di parola Amministratori, Consiglieri, Funzionari comunali o altri soggetti (rappresentati della scuola, dello sport, dell'A.S.U.R., di enti e associazioni pubbliche e private, ecc.), senza oneri a carico del Comune.

ART. 7 Gruppi di lavoro in seno alla Consulta

1. Al fine di rendere efficiente lo svolgimento dei propri compiti, la Consulta può essere articolata in gruppi di lavoro ai quali verranno attribuiti di volta in volta specifiche competenze.
2. L'assegnazione dei membri della Consulta ai singoli gruppi di lavoro avviene su richiesta dei membri stessi. Possono partecipare ai gruppi di lavoro anche esperti esterni secondo le modalità di cui all'art. 6.
3. Ogni gruppo di lavoro istituito nomina nel suo seno un coordinatore con funzioni di segretario che firmerà gli eventuali verbali della discussione del gruppo.
4. Le proposte e i suggerimenti formulati dai singoli gruppi di lavoro vengono sottoposti all'esame della Consulta.